

(N. 2393)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(LA MALFA)

e col Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

NELLA SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1962

Estensione dell'aumento sulle quote di aggiunta di famiglia di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1564, al personale statale in attività ed in quiescenza con stipendio iniziale della qualifica o pensione superiori alle lire 50.000 mensili lorde

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 22 dicembre 1960, n. 1564, le misure delle quote di aggiunta di famiglia spettanti ai dipendenti statali in attività ed in quiescenza vennero aumentate di lire 1.000 mensili lorde, per il solo personale con stipendio iniziale della qualifica o con pensione non eccedenti le lire 50.000 mensili lorde.

Ciò ha dato luogo a vari inconvenienti.

Può infatti verificarsi che, a parità di carichi di famiglia, il personale con stipendio di poco superiore all'importo limite suindicato (vedi ad esempio il Vice segretario, l'Assistente principale di stazione delle Ferrovie dello Stato, l'Archivista ed il Maresciallo ordinario delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, tutti con stipendio di lire 50.500 mensili lorde), abbia diritto ad un trattamento economico complessivo minore di quello spettante a dipendenti di qualifica o grado inferiori, potendo questi ultimi godere, a

differenza dei primi, del particolare beneficio in questione.

Si verifica inoltre il caso che il personale, perdendo, a seguito di promozione, il beneficio suddetto (in quanto acquisisce il diritto ad uno stipendio superiore alle lire 50.000 mensili lorde), veda decurtato il proprio trattamento economico complessivo, per la eventuale differenza tra il beneficio medesimo e l'aumento conseguito sullo stipendio.

Per rimediare a tali inconvenienti si rende necessario estendere lo stesso miglioramento delle mille lire sulle quote di aggiunta di famiglia al personale statale in attività e in quiescenza con stipendio o pensione superiori alle lire 50.000 mensili lorde.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge che prevede, con effetto dal 1° luglio 1962, la modifica della cennata legge n. 1564 del 1960 nel senso desiderato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Con effetto dal 1° luglio 1962, gli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1960, n. 1564, sono sostituiti con i seguenti:

« La misura mensile lorda delle quote di aggiunta di famiglia di cui all'articolo 4 della legge 27 maggio 1959, n. 324, ed all'articolo 3 della legge 3 marzo 1960, n. 185, è aumentata di lire 1.000 ».

« L'importo della quota di aggiunta di famiglia prevista dall'articolo 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è aumentata di lire 1.000 mensili lorde per i titolari di pensioni od assegni indicati negli articoli 2 e 9 della legge predetta ».

Art. 2.

All'onere di lire 13.500.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'eser-

cizio 1962-63, si provvede con un'aliquota delle disponibilità nette di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio medesimo.

Per l'Amministrazione dei monopoli di Stato, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, l'Azienda autonoma delle strade e l'Azienda monopolio banane, si provvede con variazioni da apportarsi ai rispettivi bilanci, su proposta delle Amministrazioni medesime.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche per quanto attiene alle sovvenzioni da corrispondere alle Amministrazioni autonome non indicate nel precedente comma.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.